

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 23

(Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione)(1)

1. Gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione sono coordinati con quelli previsti nella programmazione di cui al Capo VI e con gli obiettivi ivi indicati.

2. Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana e di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, l'ARLeF - Agenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) è autorizzata a concedere un finanziamento a Informazione Friulana società cooperativa di Udine e a Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.

(2)(3)(4)(5)

2 bis. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

(6)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 35, L. R. 12/2018

3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 20/2019

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 78, lettera a), L. R. 13/2021

5 Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 78, lettera a), L. R. 13/2021

6 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 78, lettera b), L. R. 13/2021